

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 05 luglio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(479) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Petrarca Padova C/5) E DELLA SOCIETA' ASD PETRARCA PADOVA C/5 (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Morlino Paolo nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5 (ora Petrarca Calcio a Cinque srl sportiva dilettantistica) e la Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5 (ora Petrarca Calcio a Cinque srl sportiva dilettantistica) quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 1 punto B del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della attestazione di cui al predetto punto afferente l'elenco dei soci della Società da attuarsi mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, avente ora la carica di Amministratore Unico.

Entrambi i deferiti hanno presentato nei termini memorie difensive, deducendo di aver provveduto in data 9 giugno 2011 e quindi ben prima della scadenza del termine ultimo del 12 luglio 2011 a trasmettere alla competente Divisione tutta la documentazione normativamente richiesta dal Comunicato Ufficiale di cui sopra, ivi compreso l'elenco dei soci mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e chiedendo il proscioglimento per assoluta inesistenza della contestata inottemperanza; hanno allegato alle memorie copia di siffatto elenco contrassegnato come allegato 7, con unito cedolino di lettera raccomandata n. 05213986713-3 con prova di consegna n. 05313986713-4, indirizzata a FIGC LND Divisione Calcio a 5 spedita il 9 giugno 2011.

Alla riunione odierna sono comparsi a mezzo del loro difensore i deferiti, i quali, illustrate le memorie, hanno insistito per il proscioglimento; è comparsa altresì la Procura Federale la quale ha eccepito l'infondatezza delle difese dei deferiti ed ha chiesto per il sig. Paolo Morlino l'inibizione di mesi 2 (due) e per la Società l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//zerozero).

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 483 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

I deferiti non hanno offerto la prova certa di aver adempiuto nei termini al deposito dell'elenco dei soci mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, previsto al punto C n. 1 del C.U. n. 681 del

1° giugno 2011 per l'ammissione al Campionato Serie B Calcio a 5 stagione 2011/2012, in quanto, anche a voler ammettere la circostanza che il plico raccomandato di cui sopra abbia in effetti contenuto il documento contestato, risulta comunque non rispettata la norma, atteso che il punto C1) di siffatta normativa prevede che l'elenco dei soci della società deve essere depositato anche via fax alla Divisione Calcio a 5, escludendosi pertanto l'inoltro della documentazione a mezzo del servizio postale.

La *ratio* della normativa di che trattasi, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mira ad acquisire la prova certa della consegna della documentazione di riferimento, finalità non perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al sig. Paolo Morlino l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Petrarca Padova C/5 Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(481) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO BELLU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD ZIR Prato Sardo) E DELLA SOCIETA' ASD ZIR PRATO SARDO (nota n. 7519/389pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Bellu Gianfranco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU Calcio a 5 e la Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU Calcio a 5 quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 10 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della attestazione di cui al predetto punto afferente la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti hanno presentato nei termini memoria difensiva, deducendo di aver provveduto a trasmettere alla competente Divisione tutta la documentazione normativamente richiesta dal Comunicato Ufficiale di cui sopra per l'iscrizione al Campionato di Serie B, ivi compresa la dichiarazione di che trattasi, resa dal Comune di Nuoro su carta intestata dell'Ente datata 1° luglio 2011 prot. n. 31339 e chiedendo il proscioglimento per assoluta inesistenza della contestata inottemperanza.

Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti, i quali, illustrate la memoria, hanno insistito per il proscioglimento; è comparsa altresì la Procura Federale la quale ha eccepito l'infondatezza della difesa dei deferiti ed ha chiesto per il sig. Bellu Gianfranco l'inibizione di gg. 60 (sessanta) e per la Società l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 483 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

I deferiti non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito della documentazione attestante la disponibilità del campo di giuoco, peraltro redatta in modo conforme alla previsione dell'adempimento A/10, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il Deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la lettera della CO.VI.SO.D. datata 20 luglio 2011, prodotta dai deferiti, con la quale si dava atto che l'istruttoria relativa alla domanda di ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 presentata dalla Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU aveva dato esito positivo, è inconferente, atteso che

siffatta lettera si riferisce alla sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di competenza da parte della predetta Società, ritenuta evidentemente corretta e non implica che tutti gli adempimenti previsti dalla normativa siano stati eseguiti alla data del 12 luglio 2011.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e per l'effetto infligge al sig. Bellu Gianfranco la inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Zir Prato Sardo l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(482) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO GIGLIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcetto Poggibonese) E DELLA SOCIETA' ASD CALCETTO POGGIBONSESE (nota n. 7520/388pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Giglioli Alessandro nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcetto Poggibonese e la Società ASD Calcetto Poggibonese, partecipante al Campionato Nazionale Serie B, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 7 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto dall'art. 1957 Codice Civile e senza il beneficio di escussione del debitore principale, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

La Società deferita ha presentato nei termini memoria difensiva, con la quale ha portato a conoscenza di questa Commissione, nonché della Procura Federale, la scomparsa del sig. Giglioli Alessandro, avvenuta il 3 maggio 2012; nel merito ha dedotto di aver ricevuto dall'istituto di credito la fideiussione di che trattasi, da presentare al momento della iscrizione al campionato di competenza, soltanto l'ultimo giorno utile per la spedizione della relativa domanda e di aver inserito nel plico inviato alla Divisione Calcio a 5, per fretta e mera disattenzione, la fotocopia del documento in luogo dell'originale; ha precisato che, avuta cognizione dell'errore, in data 22 luglio 2011 aveva trasmesso all'ufficio competente la fideiussione in originale; ha concluso, rimettendosi al giudizio di questa Commissione.

Alla riunione odierna è comparsa la Società deferita in persona dell'attuale Presidente sig. Luca Satiro, la quale, confermato l'evento della morte del sig. Alessandro Giglioli, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi rassegnate.

La Procura Federale ha richiesto il non luogo a procedere nei confronti del sig. Alessandro Giglioli e, stante la ammessa sussistenza dell'inadempimento contestato, ha altresì richiesto a carico della Società deferita l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione, preso atto della ammissione di responsabilità da parte della Società deferita e considerato l'avvenuto decesso del Sig. Alessandro Giglioli, decide come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Alessandro Giglioli ed infligge alla Società ASD Calcetto Poggibonese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(483) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO BORSIERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isolotto F. Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD ISOLOTTO F. CALCIO A 5 (nota n. 7528/382pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 681 / 1° giugno 2011 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 dovevano presentare alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie B), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 25 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 25 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, ne doveva informare con nota scritta la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 28 ottobre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Isolotto Calcio a 5, partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la documentazione elencata al Punto A n. 10 del C.U. n. 681 / 2011, consistente nella "dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa", sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giuliano Borsieri, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isolotto Calcio a 5 e la stessa Società ASD Isolotto Calcio a 5, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 681 / 1° giugno 2011 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto al deposito della attestazione sopra richiamata entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giuliano Borsieri l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire memorie a difesa.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, risultando accertato, in difetto di prova contraria, che la Società ASD Isolotto Calcio a 5 non ha rispettato il termine del 12 luglio 2011 per il deposito della documentazione di cui al Punto A n. 10 del C.U. n. 681 / 1° giugno 2011.

P.Q.M.

infligge al sig. Borsieri Giuliano nella qualità l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Isolotto Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(488) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a 5 Fata Morgana) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO A 5 FATA MORGANA (nota n. 7526/384pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Plutino Giuseppe, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012.

2) la Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Plutino Giuseppe inibizione giorni 30; nei confronti della ASD Fata Morgana Calcio a 5 ammenda di euro 1.000,00.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Plutino Giuseppe e la Società ASD Fata Morgana Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Giuseppe Plutino con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Plutino l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Fata Morgana Calcio a 5 dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Mirto Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' SS MIRTO CALCIO A 5 (nota n. 75572/423pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Salvino Luigi, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all'epoca della inadempienza, della SS Mirto Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 7, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1

giugno 2011, della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti, in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, di una fideiussione bancaria in originale o di euro 5.000,00.

2) la SS Mirto Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Salvino Luigi giorni trenta; nei confronti della SS Mirto Calcio a Cinque dell'ammenda di euro 1.000,00.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, le prove prodotte, e sentite le parti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Salvino Luigi e la SS Mirto Calcio a Cinque per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, di una fideiussione bancaria in originale o di euro 5.000,00. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva. Nella fattispecie in esame la SS Mirto Calcio a Cinque in data 12 Luglio inviava una semplice dichiarazione bancaria mediante la quale si faceva riferimento che in data 8 luglio 2011 era stato deliberato dalla Banca Popolare del Mezzogiorno l'emissione di una fideiussione in favore della SS Mirto Calcio a Cinque per l'importo di euro 5.000,00. In tale documento si legge che nei giorni seguenti sarebbero state raccolte le firme e l'emissione del testo in originale. Da tale dichiarazione risulta pertanto comprovato che in data 12 luglio 2011 non si era ancora perfezionata la garanzia richiesta dal punto 7 del C.U., in quanto la fideiussione veniva emessa solo in data 15 luglio 2011, così come risulta dal documento allegato dai deferiti unitamente alla propria memoria difensiva, e pertanto dopo la scadenza del termine perentorio sopra menzionato.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Luigi Salvino con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e di conseguenza risulta evidente la responsabilità diretta della SS Mirto Calcio a Cinque, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvino Luigi l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Soc. SS Mirto Calcio a Cinque l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(491) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NADIA MICHELLE TRIVILINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Aragonese C/5) E DELLA SOCIETA' ASD ARAGONESE C/5 (nota n. 7546/418pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito la Signora Nadia Michelle Trivilino, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Aragonese C/5 per la violazione – indicata specificamente in parte motivata dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto a n. 7 del CU n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio e Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della fidejussione in originale o di Euro 2.500,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Nadia Michelle Trivilino, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge alla Signora Nadia Michelle Trivilino l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Aragonese C/5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PELUSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Club Mediterranea) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA (nota n. 7556/422pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Peluso Vincenzo, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all'epoca della inadempienza, della ASD Futsal Club Mediterranea, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti, in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011 – 2012, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, dell'attestazione pagamento pendenze debitorie di cui al punto A n.8 del sopra citato C. U.;

2) la ASD Futsal Club Mediterranea, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Peluso Vincenzo dell'inibizione per giorni 30; nei confronti della ASD Futsal Club Mediterranea dell'ammenda di euro 1.000,00.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Peluso Vincenzo e la ASD Futsal Club Mediterranea per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto A n. 8 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, dell'attestazione pagamento pendenze debitorie. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Tutto ciò detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Peluso Vincenzo con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe. Di conseguenza risulta concretizzarsi la responsabilità diretta della Società ASD Futsal Club Mediterranea, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Peluso Vincenzo l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della ASD Futsal Club Mediterranea l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PULLERA' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7542/416pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Pullerà, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Pistoia, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto a N.7 del Comunicato Ufficiale n.681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della fidejussione in originale o di Euro 5.000,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luca Pullerà, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Luca Pullerà l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Pistoia l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(495) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FABRIZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Aymavilles Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' AYMAVILLES CALCIO A 5 (nota n. 7561/425pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il sig. Giancarlo Fabrizi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Aymavilles Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto B n. 1 del CU n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio e Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, dei moduli di censimento regolarmente sottoscritti;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al sig. Giancarlo Fabrizi, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al sig. Giancarlo Fabrizi l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Aymavilles Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 05 luglio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete